A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, il pagamento del diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è riconosciuto a fronte di tariffa unica, ridotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministero."

DI GIORGI, LEPRI, SUSTA, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILLABOTTE, ZANONI

A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All’articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Alle associazioni di volontariato che svolgono le attività previste dall’articolo 2 comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 200, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200, la libera esecuzione dal vivo dell’opera senza il pagamento di alcun compenso per diritti d’autore.

DI GIORGI, LEPRI, SUSTA, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILLABOTTE, ZANONI